



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 12 maggio 2016
(OR. en)**

8868/16

**EF 115
SURE 10**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 maggio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 246 final
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Adeguamento all'inflazione degli importi minimi stabiliti nella direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 246 final.

All.: COM(2016) 246 final



Bruxelles, 10.5.2016
COM(2016) 246 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**Adeguamento all'inflazione degli importi minimi stabiliti nella direttiva 2009/103/CE
concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità**

Adeguamento all'inflazione degli importi minimi stabiliti nella direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità¹

A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, gli importi in euro previsti all'articolo 9, paragrafo 1, sono stati sottoposti a revisione nel 2015 al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat per l'insieme degli Stati membri.

A seguito della revisione, gli importi in euro previsti sono i seguenti:

- nel caso di danni alle persone, l'importo minimo di copertura è aumentato a 1 220 000 EUR per vittima o a 6 070 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
- nel caso di danni alle cose, l'importo minimo è aumentato a 1 220 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

¹ GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.